

Proponente: 12.A
Proposta: 2022/220

del 04/04/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 321

del 12/04/2022

LEGALE

Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: PAGAMENTO DI SPESE IN CONSEGUENZA DI SENTENZA
N.123/2022 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA-SEZIONE
LAVORO**

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 690 R.U.D. del 30/6/2021 veniva disposto il pagamento, in favore delle signore M. C. e S. S., di somme a titolo di risarcimento danni e di spese legali, così come disposto dalla sentenza n. 3/2021 del Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro in esito al ricorso iscritto al n. 724/17 R.G.;
- che con deliberazione n. 97 I.D. 27/5/2021 la Giunta Comunale autorizzava ad impugnare la suddetta sentenza avanti la Corte d'Appello di Bologna-Sezione Lavoro;
- che in esito al giudizio di appello (iscritto al n. 555/21 R.G.) la Corte d'Appello di Bologna-Sezione Lavoro, con sentenza n. 123/2022 pubblicata in data 22/2/2022 (ALL.1): a) dichiarava la concorrente responsabilità della Regione Emilia-Romagna nella causazione della malattia professionale contratta dall'originario ricorrente, con conseguente condanna anche della Regione Emilia-Romagna al risarcimento del danno; b) condannava il Comune e la Regione Emilia-Romagna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidando le spese del giudizio di appello *“in € 12.000,00 per compenso (...) oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge”*; c) poneva definitivamente a carico del Comune e della Regione le spese di CTU;
- che la suddetta sentenza veniva notificata al Comune dal legale di controparte, avv. Andrea Messori, con PEC del 1/3/2022;
- che sempre in data 1/3/2022, l'avv. Messori inviava via mail ai legali del Comune e della Regione una nota con la quale quantificava in € 17.509,44 l'importo complessivo da corrispondere alle sue clienti a titolo di spese legali per il giudizio di secondo appello (ALL.2);
- che nei confronti delle appellate il Comune e la Regione sono solidalmente obbligate al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di spese per il giudizio di secondo grado;
- che in virtù della sentenza di appello sopra richiamata il Comune ha titolo per farsi rimborsare dalla Regione Emilia-Romagna il 50% delle somme corrisposte alle signore M. C. e S. S. per risarcimento e per spese del giudizio di primo grado;
- che a seguito di accordi tra i legali dei due enti si è disposto – per praticità nella gestione dei conti – che il Comune corrisponda per intero quanto dovuto alle parti appellate a titolo di spese per il giudizio di secondo grado, per farsi poi rimborsare dalla Regione, in una unica soluzione, il 50% delle spese di primo e secondo grado e della somma pagata a titolo di risarcimento;
- che con mail del 1/4/2022 (ALL.3) l'avv. Andrea Messori ha precisato che il pagamento alle sue clienti potrà essere effettuato con le stesse modalità del precedente, vale a dire: bonifico sul conto corrente già comunicato,

cointestato alle signore M. C. e S. S., e mandato di pagamento intestato alla sig.ra S. S.;

Ritenuto pertanto di procedere al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado con le modalità sopra descritte;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/3/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32, 33 e 39 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di corrispondere – per le motivazioni di cui in premessa – alle sigg.re M. C. e S. S. (i cui dati anagrafici e fiscali sono riportati nella relata di notifica della sentenza di appello – ALL.4), la somma di € 17.509,44 a titolo di rifusione delle spese per il giudizio di appello n. 555/21 R.G. della Corte d'Appello di Bologna-Sezione Lavoro;
- di impegnare la spesa di cui sopra con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, al capitolo che nel P.E.G. 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 3250 del P.E.G. 2021 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", codice prodotto 2022_PD_1201, centro di costo 0289, modalità di gestione Conto annuale 001;
- di corrispondere la somma di cui sopra tramite bonifico sul conto corrente bancario cointestato alle sigg.re M. C. e S. S. il cui codice IBAN è indicato nella mail dell'avv. Andrea Messori del 1/4/2022 (ALL.3);
- di dare atto che, come per il pagamento disposto con determinazione dirigenziale R.U.D. 690 del 30/6/2021 e come da accordi con l'avv. Messori (ALL.3), il mandato verrà intestato alla sola sig.ra S. S.;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che il Comune ripeterà dalla Regione Emilia-Romagna il 50% della spesa di cui al presente provvedimento e che per il relativo accertamento si procederà con separato atto, tenendo conto anche delle altre somme da chiedere in restituzione al medesimo ente.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim
dott. Stefano Gandellini